



Fondo Nazionale Pensione Complementare

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(Aggiornato al 20 gennaio 2014)

Indice

1. Condizioni e modalità generali per la richiesta di anticipazione	<i>Pag. 2</i>
2. Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni	<i>Pag.5</i>
3. Acquisto prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli	<i>Pag. 7</i>
4. Interventi di ristrutturazione, manutenzione, restauro e risanamento prima casa di abitazione	<i>Pag. 9</i>
5. Ulteriori esigenze dell'iscritto	<i>Pag. 11</i>

1. Condizioni e modalità generali per la richiesta di anticipazione

Decorrenza del diritto

L'aderente può conseguire l'anticipazione della posizione maturata presso Concreto:

- **in qualsiasi momento** a fronte di Spese sanitarie gravissime (punto2)
- **decorsi 8 anni** di iscrizione nei casi:
 - Acquisto della prima casa di abitazione (punto 3);
 - Interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione (punto 4)
 - Ulteriori esigenze dell'iscritto (punto 5).

Per il conteggio degli otto anni si considerano utili, a decorrere dall'iscrizione al fondo pensione, tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Deroga provvisoria

Decreto Legge 174/2012 contenente disposizioni in favore delle zone terremotate

A norma dell'art.11 comma 4 del D.L. n.174 G.U. 10 ottobre 2012, le domande di anticipazioni, di cui ai punti 3) e 4), avanzate da aderenti residenti, alla data degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, nelle province di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Rovigo sono accolte a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare. La deroga ha durata triennale e si applica quindi alle domande pervenute a Concreto nel periodo intercorrente tra il 22 maggio 2012 ed il 21 maggio 2015.

Come previsto dallo stesso art.11, comma 4, Legge 213 del 2012, sulle somme erogate a titolo di anticipazione ai sensi dell'art.11, comma 7, lettere b) e c) del D.Lgs 252/2005, agli aderenti residenti nelle province sopra richiamate dell'Emilia Romagna, interessate dal sisma del maggio 2012, si applica la tassazione prevista per le anticipazioni per spese sanitarie.

L'anticipazione verrà erogata per tutti i contributi quotati al momento della richiesta.

La pratica di anticipazione viene accettata dal Fondo se:

- l'aderente ha i requisiti per poter accedere alla prestazione;
- tutta la documentazione richiesta è completa e fedelmente rispondente al presente regolamento.

Importo massimo anticipabile

L'importo non può superare gli oneri complessivi effettivamente sostenuti e documentati e, in ogni caso, non può superare :

- **il 75%** dell'intera posizione maturata nei casi di:
 - Spese sanitarie gravissime;
 - Acquisto prima casa;
 - Interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione ;
- **il 30%** dell'intera posizione maturata nei casi di:
 - Ulteriori esigenze (punto 5).

Tali limiti si considerano al lordo di anticipazioni già percepite e non reintegrate nonché delle imposte.

Importo minimo anticipabile

Non saranno erogate anticipazioni a fronte di richieste inferiori ad € 1.000,00 (al lordo delle imposte).

Documentazione da allegare alla richiesta

La documentazione varia dal tipo di anticipazione richiesta (si veda caso per caso nei punti successivi).

Dovrà essere presentata in fotocopia per quel che riguarda atti notarili, concessioni edilizie, piantine catastali ed altro, mentre il modulo di anticipazione dovrà essere inviato unicamente in originale con la firma dell'iscritto.

Presenza di contratti di finanziamento

Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "finanziamento contro cessione di quote dello stipendio" o deleghe di pagamento notificati a Concreto, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica obbligatoria per ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito rilasciata dalla società finanziaria ovvero dall'autorizzazione all'anticipazione. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione di detta autorizzazione. I termini di disinvestimento e liquidazione della posizione decorreranno da tale data.

Anticipazione erogata a fronte di preventivi

Nel caso di anticipazioni erogate alla presentazione di preventivi di spesa l'aderente dovrà, al ricevimento delle fatture, inviarne copia a Concreto. In caso di omissione di inoltro delle fatture o se queste risultassero di importo inferiore a quanto erogato sulla base del preventivo di spesa l'iscritto dovrà restituire gli importi relativi alle maggiori somme ricevute. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni sopra indicate non si darà corso ad ulteriori richieste di anticipazione.

Tassazione delle anticipazioni

All'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo di imposta pari a :

- nel caso di **Spese sanitarie gravissime**: 23% sui contributi versati sino al 31.12.2006; 15% sui contributi a partire dall'1.1.2007 (tale percentuale è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali);
- nei casi di **Acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione** ed **Ulteriori esigenze dell'iscritto**: 23%.

Tempi di erogazione

Fermo restando il termine di 6 mesi fissato dalle norme come limite massimo per l'erogazione di ogni prestazione erogata dal Fondo rispetto alla richiesta dell'aderente, Concreto impiega mediamente 60-70 giorni lavorativi per liquidare la somma richiesta nell'istanza di anticipazione. Nel caso di comparto garantito occorrono mediamente 80-90 giorni lavorativi. Tale termine si intende riferito a pratiche di anticipazione complete di tutta la documentazione richiesta.

La liquidazione dell'anticipazione avverrà attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie.

Spese

Sull'anticipazione erogata verrà trattenuta una somma per recupero spese di istruttoria pari ad € 10,00. Qualora vi fosse in atto una pratica di finanziamento contro cessione quote di stipendio verrà trattenuta una ulteriore spesa di € 10,00.

Richieste

Le richieste di anticipazione dovranno pervenire al Fondo unicamente per posta all'indirizzo del Fondo Pensione CONCRETO – Via Giovanni Amendola,46 – 00185 – ROMA – RM, utilizzando esclusivamente il Modulo n.10 “Richiesta anticipazione” scaricabile dal sito www.fondoconcreto.it sotto la voce “Modulistica”, firmato in originale.

2. Spese sanitarie

L'anticipazione è concessa per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge (purché non legalmente separato o divorziato) o ai figli (anche se adottati o affiliati), per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o medico curante convenzionato.

Per attestare la gravità dell'intervento è necessario allegare il fac-simile predisposto dal Fondo che riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'associato libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.

L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente documentate quali le spese per viaggi e soggiorno, anche riferite al familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

L'anticipazione, qualora si basi direttamente su fatture o ricevute fiscali, può essere chiesta entro 12 mesi dall'effettuazione della spesa.

Preventivi di spesa

Sono accolte le domande di anticipazione aventi i requisiti di legge e corredate da preventivo di spesa recante timbro e firma del professionista o altra struttura sanitaria, fermo restando che il perfezionamento dell'operazione è comunque sempre legato alla produzione della documentazione definitiva costituita dalla fattura/ricevuta fiscale. L'aderente deve impegnarsi a presentare le fatture o ricevute fiscali entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione salvo interventi sanitari pluriennali in cui il termine per la presentazione è di 90 giorni dall'emissione della singola fattura.

In sintesi la richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Modulo n.10 debitamente compilato e firmato dal richiedente;
- Certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL o dal medico curante convenzionato) che attesti la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli;
- Fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
- Copia di un valido documento di identità;
- Certificato di stato di famiglia o altro documento equiparato attestanti il rapporto di parentela (per i figli o per il coniuge);
- Attestazione di estinzione del debito o autorizzazione all'anticipazione rilasciata dalla società finanziaria, in caso di contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, notificati al fondo dalla società finanziaria erogante.

Dichiarazione per richiedere al Fondo Pensione una anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (ASL) o dal medico curante convenzionato

Al Fondo Pensione CONCRETO
Via Giovanni Amendola, 46
00185 – ROMA – RM

In relazione alla domanda presentata dal Vs. aderente :

Cognome _____ Nome _____

C.F. _____ Nato il ____/____/____ a _____

Residente in _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Al fine di ottenere un'anticipazione dei contributi accumulati nel Fondo Pensione, come previsto dall'Art.11, comma 7, del D.Lgs n° 252 del 05/12/2005,

SI DICHIARA

che il Sig. / Sig.ra _____

(inserire il nome dell'aderente al Fondo Pensione Concreto o del familiare dell'aderente: coniuge o figli specificando il grado di parentela)

DEVE SOSTENERE

TERAPIE/INTERVENTI LEGATI A GRAVISSIME SITUAZIONI ED AVENTI CARATTERE DI STRAORDINARIETÀ SOTTO IL PROFILO MEDICO

Luogo e Data _____

Timbro e Firma

Istruzioni :

- La certificazione di cui all'oggetto deve essere rilasciata esclusivamente dal medico curante convenzionato o dalla ASL.
- In caso di spese sostenute per il familiare, allegare **stato di famiglia** o altro documento equiparato attestanti il rapporto di parentela con l'aderente.
- Con la sottoscrizione del presente modulo, si autorizza il fondo pensione al trattamento dei dati personali e alla comunicazione dei medesimi a società incaricate dal fondo dell'attività di gestione. Si informa, ai sensi del D.Lgs. n.196/03, che i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

3. Acquisto prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, per la prima casa di abitazione; è altresì concessa anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di questo ultimo di disporre del relativo importo. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per le coperture delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o dei figli i seguenti documenti:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) su altra casa di abitazione nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale si chiede l'anticipazione;
3. in caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia o altro documento equiparato attestanti il rapporto di parentela. In caso di figlio minorenni o incapace occorre presentare anche l'autorizzazione del giudice tutelare;
4. copia di un documento di identità in corso di validità;
5. nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "finanziamento contro cessione di quote dello stipendio" o deleghe di pagamento notificati a Concreto, la richiesta di anticipazione dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito rilasciata dalla società finanziaria ovvero dall'autorizzazione all'anticipazione. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione di detta autorizzazione.

E' necessario produrre ulteriore documentazione in considerazione delle seguenti fattispecie:

- a. in caso di acquisto da terzi è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita non registrato (successivamente dovrà essere prodotta copia del rogito definitivo entro 6 mesi);
- b. in caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà essere prodotta copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
- c. in caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata:
 - concessione edilizia
 - titolo di proprietà del terreno
 - contratto di appalto o preventivi di spesa. In via definitiva le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato di ultimazione dei lavori.

L'anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato in tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purchè tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e detto acquisto venga effettuato in regime di comunione.

E' inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione anche nelle specifiche ipotesi di seguito elencate:

- acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'acquirente o dei suoi figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
- acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che l'acquirente abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata.

L'anticipazione non può essere richiesta:

- da parte dell'aderente che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva;
- in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già proprietà dell'aderente;
- per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o, limitatamente agli acquisti in cooperativa, dall'assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, i documenti che attestino le spese effettuate non possono essere antecedenti di oltre 18 mesi rispetto alla richiesta di anticipazione.

Nel computo dell'importo concedibile, oltre all'onere di acquisto dell'abitazione, vengono comprese altresì le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione.

Il Fondo solleciterà gli aderenti che non abbiano provveduto ad inviare la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Eventuali successive richieste di anticipazione avanzate dagli iscritti che non abbiano debitamente documentato le precedenti erogazioni ottenute non potranno essere accolte.

4. Interventi di ristrutturazione, manutenzione, restauro e risanamento prima casa di abitazione

L'Anticipazione può essere richiesta per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. in materia edilizia di cui al DPR 380/2001, di seguito indicati:

- a. manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
- b. manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
- c. restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere;
- d. ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli.

Per prima casa di abitazione si intende quella destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli, incluso l'immobile acquisito a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente (o dei suoi figli).

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- acquisto dei materiali;
- oneri di urbanizzazione e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

La richiesta di anticipazione deve essere corredata della documentazione di seguito indicata:

1. copia dell'atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile;
2. dichiarazione che attesti che i lavori edilizi riguardano la prima casa di abitazione e che rientrano in quelli previsti dalla normativa vigente in materia (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n° 380/2001;
3. copia delle abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori se previste dalla legislazione edilizia) ovvero, laddove i lavori edilizi non necessitino di alcun titolo abilitativo, copia della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi edilizi rientrano tra quelli agevolabili;

4. in luogo della documentazione di cui al precedente punto 3), Dichiarazione attestante il possesso della documentazione stessa e la disponibilità ad esibirla al Fondo se richiesta;
5. se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato è necessario inviare al Fondo la nuova tabella di ripartizione delle spese;
6. copia di un valido documento di identità;
7. in caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli, dovrà essere allegata copia del Certificato di stato di famiglia o altro documento equiparato attestanti il rapporto di parentela;
8. copia delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute e/o ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Nel caso di presentazione di un preventivo di spesa l'aderente si deve impegnare ad inoltrare entro 12 mesi dalla presentazione della domanda le fatture e/o le ricevute fiscali attestanti le spese sostenute e/o le ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento;
9. in caso di contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, o deleghe di pagamento, notificati al fondo dalla società finanziaria erogante, attestazione di estinzione del debito o autorizzazione all'erogazione dell'importo corrispondente, rilasciata dalla società finanziaria.

Il Fondo solleciterà gli aderenti che non abbiano provveduto ad inviare la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

Eventuali successive richieste di anticipazione avanzate dagli aderenti che non abbiano debitamente documentato le precedenti erogazioni ottenute non potranno essere accolte.

L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi terminati e documentati nei 18 mesi antecedenti la data della richiesta.

La documentazione di cui sopra può essere inviata in fotocopia, siglata per conformità, dall'iscritto.

5. Ulteriori esigenze dell'iscritto

L'anticipazione è concessa all'aderente per ulteriori esigenze, decorsi 8 anni dall'iscrizione e per un importo non superiore al 30%.

L'anticipazione è concessa dietro semplice richiesta dell'iscritto utilizzando il modulo di richiesta di anticipazione unitamente al quale deve essere presentata:

1. copia di un valido documento di identità;
2. in caso di contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio o deleghe di pagamento, notificati al fondo dalla società finanziaria erogante, attestazione di estinzione del debito o autorizzazione all'erogazione dell'importo corrispondente, rilasciata dalla società finanziaria.